

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 7 ottobre 2014)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

Testo unificato dalla commissione:

Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche”

sulle proposte di legge:

- N. 353** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 25 luglio 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”
- N. 395** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 24 febbraio 2014
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”
- N. 443** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 15 settembre 2014
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”
- N. 449** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Traversini, Orteni, Sciapichetti, Pieroni, Bellabarba, Badiali, Busilacchi
presentata in data 2 ottobre 2014
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

rel/pdl 353/395/443/449

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 12
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), la parola: "seconda" è sostituita dalla seguente: "terza".

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, è sostituito dal seguente: "La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.".

Art. 2

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza, risultano eletti i consiglieri più giovani di età tra gli stessi.".

Art. 3

*(Modifica all'articolo 22
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005, le parole: "stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie" sono sostituite dalle seguenti: "individua, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie".

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 51
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica.".

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge

statutaria 1/2005, le parole: “, redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre” sono soppresse.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, conseguente alla promulgazione.

Proposta di legge n. 353
a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 25 luglio 2013

Art. 1
*(Modifica all'articolo 16
della legge statutaria 1/2005)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Ogni consigliere regionale non può restare in carica per più di due legislature consecutive, né può essere nominato assessore dal Presidente della Regione, ugualmente, per più di due mandati consecutivi."

Art. 2
(Disposizione finale)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge statutaria è efficace a partire dalla data di entrata in vigore della medesima.

Proposta di legge n. 395
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 24 febbraio 2014

Art. 1
*(Modifiche all'articolo 51
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica."

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005 le parole: ", redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre" sono soppresse.

Proposta di legge n. 443
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 15 settembre 2014

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2 bis. Il Presidente della Giunta può nominare gli assessori anche al di fuori del Consiglio regionale. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto all'incarico di consigliere regionale e la sua sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale.”.

2. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 è abrogato.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005, come modificata dall'articolo 1 di questa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge elettorale indicata all'articolo suddetto.

Proposta di legge n. 449

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Traversini,
Ortenzi, Sciapichetti, Pieroni, Bellabarba,
Badiali, Busilacchi

presentata in data 2 ottobre 2014

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3 (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"), è sostituito dal seguente:

"2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della Giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la presenza di entrambi i sessi."

2. I commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005, come da ultimo introdotti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge statutaria 3/2013, sono abrogati.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 12
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, la parola: "seconda" è sostituita dalla seguente: "terza".

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, è sostituito dal seguente: "La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza."

Art. 3

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive vo-

tazioni, hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza, risultano eletti i consiglieri più giovani di età tra gli stessi.”.

Art. 4

*(Modifica all'articolo 22
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005, le parole: “stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie” sono sostituite dalle seguenti: “istituisce, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie”.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 51
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, le parole: “, redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre” sono soppresse.